

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
ALLISIARDI LIVIO	SI
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI	SI
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO	NO
PETTINA' LUCIA	SI
RINAUDO MARIO GIUSEPPE	SI
ESTIENNE LAURA	SI
SOLA IVO:GIUSEPPE	NO
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE	SI
ROVERA STEFANO	SI
INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO	SI
PIETRANGELO RAFFAELE PINO	SI
Totale prese	nti : 11
Totale asse	
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA	No

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Segretario Comunale.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio parrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

F HT

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresi che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 L. 23/12/2014 n. 190 con D.G.C. n. 28 del 31/03/2015, comunicata al C.C. con delibera n. 8 del 15/04/2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24 co. 2 del T.U.S.P.;

DATO ATTO, inoltre, delle modifiche intervenute rispetto al piano di razionalizzazione soprarichiamato, così come risultanti dalla D.G.C. n. 28 del 31/03/2015;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato "A" alla presente deliberazione;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute sussistono le condizioni per il loro mantenimento;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2 cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art.

2437-quater, cod. civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero Consiglieri, voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 11, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune.
- Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.
 D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.
- Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- Di far salve ulteriori determinazioni in relazione al correttivo del decreto legislativo n. 175/2016 in corso di approvazione, ovvero diversità di tempistiche rispetto all'invio ai suddetti organismi o soggetti.
- 6) Di dichiarare, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero Consiglieri, voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 11, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, al fine di ottemperare al disposto normativo entro i termini previsti.

Il Presidente ALLISIARDI LIVIO * Il Segretario Comunale Dott. Paolo Flesia Caporgno *

^{*} Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. ___ DEL

Partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016

Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.)

Codice fiscale e Partita IVA: 80012250041 - 02468770041

Sede: C.so Nizza n.88 - 12100 Cuneo

Telefono e fax: 800.194.065 - fax 0171.326710

E-mail: acda@acda.it

Sto internet: www.acda.it

Scopo sociale: gestione servizio idrico integrato

Costituzione: 18/09/1995

Data termine: 31/12/2050

Tipologia: società a partecipazione interamente pubblica

Capitale sociale: 5.000.000.000

Tipo di partecipazione: Diretta

Quota di partecipazione del Comune: 0,02000%

Dati economico- patrimoniali

Patrimonio netto:

2013	2014	2015
28.340.847,00	30.939.902,00	34.236.278,00

Utile di esercizio:

2013	2014	2015
2.104.078,00	2.599.052,00	3.296.379,00

Amministratori e trattamento economico:

Nome amministratore	Ruolo	Trattamento economico loro annuo	Nomina da parte del Comune
QUARANTA Livio	Presidente	28.800,00	NO
OBBIA Luciano	Vicepresidente	8.760,00	NO
LUCIANO Manuela	Amministratore delegato	12.000,00	NO
NASI Fabrizio	Consigliere	3.636,00	NO
RINAUDO Pier Luigi	Consigliere	3.636,00	NO

Numero dipendenti

ANNO 2013	108	
ANNO 2014	105	
ANNO 2015	101	

Le attività svolte dall'A.C.D.A. sono riconducili all'art. 4 comma 2 lett. a o d del D.Lgs. 175/2016.

Inoltre ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. 175/2016 si rileva, dai dati e informazioni disponibili, quanto segue:

Rapporto amministratori / dipendenti	Attività analoghe	Fatturato medio triennio precedente > a 1.000.000 di euro	Eventuale risultato negativo in 4 dei 5 esercizi precedenti	Economicità della gestione	Necessità di aggregazione
rispettaro	Non rilevate	rispettato	Non rileva	Gestione economica	Non rileva

Si conferma il mantenimento della partecipazione sociale in ACDA in quanto società indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali in ragione dell'art. 149/bis del D.Lgs. 152/2006 smi e dell'attuale regolamentazione del SII nel territorio. Dall'analisi ricognitiva effettuata per quanto rilevato l'ACDA SpA non rientra tra le casistiche previste ai punti a), b), c), d), e), f) g) del comma 1 art. 20 del D.Lgs. 175/2016.